

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2020, n. 772.

L. 205 del 27 dicembre 2017 - Art. 1 - Commi 502 - 503 - 504 - 505: Attività di enoturismo - Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" - Approvazione disciplinare per l'attuazione dell'esercizio dell'attività enoturistica nella Regione Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**L. 205 del 27 dicembre 2017 - Art. 1 - Commi 502 - 503 - 504 - 505: Attività di enoturismo - Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" - Approvazione disciplinare per l'attuazione dell'esercizio dell'attività enoturistica nella Regione Umbria.**" e la conseguente proposta dell'assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare il disciplinare per l'attuazione dell'esercizio dell'attività enoturistica nella Regione Umbria nei modi e nei termini previsti dall'allegato A che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di rinviare ad un successivo atto dirigenziale l'approvazione della modulistica per l'avvio dell'attività enoturistica, nonché per definire le caratteristiche della cartellonistica;
- 3) di dare atto che per gli adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento viene individuato il dirigente del Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione e al territorio rurale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Morroni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L. 205 del 27 dicembre 2017 - Art. 1 - Commi 502 - 503 - 504 - 505: Attività di enoturismo - Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" - Approvazione disciplinare per l'attuazione dell'esercizio dell'attività enoturistica nella Regione Umbria.

Richiamati:

— la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ed in particolare l'articolo 1, commi da 502 a 505;

— il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 recante all'oggetto "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica";

- la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);
- il regolamento 15 gennaio 2019, n. 1 “Disposizioni regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernenti disposizioni in materia di agriturismo” e successive modifiche;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il citato decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 12 marzo 2019, definisce le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica;

Atteso inoltre che tale decreto ministeriale 12 marzo 2019 prevede all’articolo 2 comma 4 che “competete alle Regioni definire le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto”;

Considerato che l’attività enoturistica rappresenta un rafforzamento al turismo enogastronomico, sicuramente strategico per la nostra regione in quanto, seppure il fenomeno culturale del turismo del vino si è dimostrato capace di offrire vantaggiose opportunità di crescita del settore, questa nuova normativa potrà contribuire alla valorizzazione delle aree e delle produzioni vitivinicole regionali, alla qualificazione dell’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato e alla promozione dell’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità;

Atteso che con legge di bilancio 2020 viene disciplinata l’attività di oleoturismo, ossia il “turismo dell’olio” alla quale vengono applicate le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’enoturismo ma che per tale ulteriore attività non è stato emanato il decreto attuativo;

Ritenuto opportuno recepire le disposizioni nazionali approvando le procedure e i criteri per lo svolgimento dell’attività enoturistica sul territorio regionale nonché le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nei modi e nei termini previsti dall’allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di rinviare ad un successivo atto dirigenziale l’approvazione della modulistica per l’avvio dell’attività enoturistica, nonché per definire le caratteristiche della cartellonistica;

Preso atto delle osservazioni pervenute, quali risultanze della consultazione con le principali Associazioni di categoria;

Dato atto che per gli adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento viene individuato il dirigente del Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione e al territorio rurale;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

Disciplinare per lo svolgimento dell'attività enoturistica nella Regione Umbria

1 . Premessa

Con Legge 205 del 27 dicembre "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", articolo 1, commi da 502 a 505, è stata definita una nuova tipologia di attività correlata all'attività agricola: l'enoturismo.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019 recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" ha disciplinato le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica ed ha demandato alle regioni la definizione di funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni del Decreto stesso.

Con il presente disciplinare si recepisce, dandone attuazione, la legge n. 205 del 2017 e il successivo Decreto Ministeriale del 12 marzo 2019 e si definiscono i criteri e le procedure per lo svolgimento dell'attività enoturistica nella Regione Umbria e per le funzioni di vigilanza e controllo.

2. Finalità

L'obiettivo della valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola è da sempre una delle priorità della Regione Umbria che, già nel 1999, ha recepito con legge 38 del 22 dicembre 1999, la Legge 268/1999 "Disciplina delle strade del vino", promuovendo e disciplinando, la realizzazione delle " Strade del Vino" e regolamentandone l'attuazione in termini di standard di qualità, omogeneità della segnaletica.

Con la condivisione della Regione Umbria, insieme ai Comuni e ai privati di riferimento, "Le Strade" hanno contribuito in questi anni, agendo in sinergia con altre Associazioni ed Enti regionali e nazionali a creare ed affinare una serie di importantissimi strumenti di promozione integrata del territorio, oltre, chiaramente, alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole e dell'enogastronomia di riferimento. Un percorso tra cultura, tradizioni, emergenze artistiche ed ambientali, prodotti tipici, degustazioni.

Questa nuova disciplina rappresenta un rafforzamento al turismo enogastronomico, sicuramente strategico per la nostra regione in quanto, seppure il fenomeno culturale del turismo del vino si è dimostrato capace di offrire vantaggiose opportunità di crescita del settore, questa nuova normativa potrà contribuire alla valorizzazione delle aree e delle produzioni vitivinicole regionali, alla qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e alla promozione dell'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

3. Definizioni

Nell'ambito del presente disciplinare si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- *"enoturismo"*, si intendono tutte le attività formative e informative, riguardanti le produzioni vitivinicole e la conoscenza del vino, anche didattiche e ricreative svolte nel luogo di produzione, le

visite guidate ai vigneti e alle cantine, ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola, le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

- *“operatore enoturistico”*, imprenditore agricolo singolo o associato che svolge attività agricola di coltivazione della vite e/o trasformazione dei prodotti vitivinicoli e successiva commercializzazione, come attività connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e s.m.i.
- *“imprese che svolgono attività di trasformazione di prodotti vitivinicoli”*, imprese che svolgono le seguenti attività:
 - a) Produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b) Produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosti di uve acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - c) Elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - d) Produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, anche ai fini della commercializzazione
- *“cantina”*, locali dove vengono espletate le principali fasi della lavorazione delle uve e dove viene conservato e il prodotto vino sia confezionato che sfuso
- *“produzioni vitivinicole DOP (DOCG e DOC), IGP (IGT)”*, produzioni riconosciute ai sensi Legge 238 del 12 dicembre 2016 *“Disciplina organica della coltivazione e del commercio del vino”*.
- *“commercializzazione diretta”*:
 - a) La vendita al consumatore finale da parte di imprese agricole che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni;
 - b) La vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri da parte di soggetti associativi, cooperative, consorzi ed organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
- *“Attività di degustazione del vino”*, degustazione di produzioni vitivinicole aziendali con calici di vetro o altro materiale purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.
- *“degustazione in abbinamento ad alimenti”*, degustazione di produzioni vitivinicole aziendali in abbinamento a prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e legati prevalentemente alle produzioni locali e tipiche della Regione Umbria, come ad esempio: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

- *“attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino”*, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) dell’areale in cui si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica.
- *“operatore agriturismo*, imprenditore agricolo in possesso dei requisiti previsti dalla LR 12/2015, titolo VIII “Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali”, iscritto nell’elenco di cui agli articoli 144 della stessa legge.
- *“operatore di fattoria didattica”*, imprenditore agricolo in possesso dei requisiti previsti dalla LR 12/2015, titolo VIII “Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali”, iscritto nell’elenco di cui agli articoli 149, della stessa legge.

4. Requisiti soggettivi

Possono esercitare l’attività di enoturismo:

- Imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile che esercitano la coltivazione della vite, la trasformazione e la commercializzazione delle proprie produzioni vitivinicole come attività connessa ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e s.m.i., regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di cui all’art. 2188 e seg. Del Codice Civile
- Imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di cui all’art. 2188 e seg. Del Codice Civile

le imprese di cui sopra devono:

- Possedere i requisiti formativi e di competenza previsti ai paragrafi 10.1 e 10.2 del presente documento.
- Possedere i requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e s.m.i.¹, nonché i requisiti previsti dall’art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

I requisiti morali nonché quelli previsti dall’art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 devono essere posseduti dal titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale, da tutti i soci nel caso di società di persone e da tutti gli amministratori nel caso di società di capitali.

¹ decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 4 “Esercizio dell’attività di vendita”, comma 6: Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

5. Requisiti oggettivi

Le attività enoturistiche devono essere svolte nel rispetto delle normative vigenti, ed in particolare di quelle igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli ospiti, previsti dalla normativa vigente e devono rispettare i requisiti standard minimi di qualità previsti dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 12 marzo 2019 ed in particolare:

1. apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana all'interno dei quali possono essere comprese le domeniche, i giorni festivi e prefestivi;
2. strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
3. cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
4. sito o pagina web aziendale
5. indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze
6. materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano
7. esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
8. ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività svolte dall'operatore enoturistico;
9. personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.

6. Attività enoturistiche

Sono considerate attività enoturistiche e sono quindi assoggettate al presente disciplinare le seguenti attività svolte anche disgiuntamente:

1. **le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino**, le visite guidate, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo;
2. **le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali**, anche in abbinamento ad alimenti.

6.1 Attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino

Le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino devono essere svolte nei luoghi di produzione, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività; le visite guidate devono interessare i vigneti di pertinenza dell'azienda e le cantine così come le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, ivi compresa la vendemmia didattica.

Le attività devono essere svolte da personale addetto, dotato di competenza e formazione anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni);

Le attività didattiche, al di fuori di percorsi scolastici, svolte nell'ambito dell'enoturismo devono essere finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione del mondo vitivinicolo in tutte le sue sfaccettature (tecniche, innovative, storiche, culturali, antropologiche, sociologiche, ecc.);

I locali e i beni strumentali dell'azienda, nonché gli spazi aperti, utilizzati per lo svolgimento delle attività formative e informative devono essere adeguatamente organizzati per essere funzionali all'attività da svolgere e al numero di visitatori da accogliere, nel rispetto delle normative vigenti.

6.2 Attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali

Le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali possono essere svolte anche in abbinamento ad alimenti e devono rispettare i limiti indicati dalle Linee guida di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2019 ed in particolare:

1. l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
2. lo svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione deve essere assicurato da personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti, dipendenti dell'azienda, collaboratori esterni;
3. l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali e tipici presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della regione in cui è svolta l'attività enoturistica.

Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

L'attività di somministrazione di alimenti deve essere mantenuta secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le imprese vitivinicole.

7. Requisiti igienico sanitari

L'attività di degustazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, svolte nell'ambito delle Linee guida di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2019, devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare, compresa l'osservanza di quanto previsto dalle norme relative a materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).

L'operatore di enoturismo dovrà adottare un manuale di autocontrollo semplificato nel quale verrà descritta l'attività, la corretta gestione dei prerequisiti e un'analisi del rischio in funzione dell'attività svolta.

Trattandosi di attività a carattere temporaneo è necessario effettuare la registrazione attraverso la procedura e la modulistica prevista dalle normative in vigore, presentando la documentazione al SUAP del Comune in cui si svolge l'attività di degustazione.

Il SUAP provvederà all'inoltro della documentazione alla competente Azienda USL di riferimento.

8. Ambienti per attività enoturistiche

Gli ambienti utilizzati per l'attività enoturistica, adeguatamente attrezzati allo scopo, devono essere conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi nonché alla normativa in materia di sicurezza degli impianti.

Gli ambienti dove vengono effettuate le degustazioni e le eventuali preparazioni degli alimenti, devono rispettare i requisiti sanitari prescritti dall'allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ove pertinente.

L'operatore enoturistico, qualora si tratti di imprenditore agricolo, agrituristico o di fattoria didattica, per la preparazione degli alimenti potrà utilizzare la cucina domestica presente nella parte abitativa dell'azienda; diversamente dovrà essere presente uno spazio idoneo per la preparazione di alimenti e relativa attrezzatura (piano di lavoro lavabile e disinfettabile, coltelleria, stoviglie, frigorifero, ecc.) nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto riguarda i servizi igienici, possono essere utilizzati quelli predisposti per altre attività svolte (es. commercializzazione) e deve comunque essere garantita l'accessibilità e il rispetto delle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.²

Gli ambienti nei quali si svolge attività enoturistica dovranno essere specificati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

9. Parcheggio

La struttura che svolge attività enoturistica dovrà essere dotata di possibilità di parcheggio in azienda o nelle vicinanze di cui, così come previsto dalle linee guida ministeriali dovranno essere fornite indicazioni.

Nel caso in cui la segnaletica sia posta sulla strada, è necessario osservare le norme previste dal Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche).

10. Competenze e formazione per le imprese e per gli addetti

Il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 12 marzo 2019 prevede che il personale addetto alle attività enoturistiche sia dotato di competenze e formazione sia per quanto riguarda le azioni di informazione e formazione che per quelle di degustazione, anche disgiuntamente. Tali competenze, distinte per le diverse attività, devono essere possedute dal titolare dell'azienda o dai familiari coadiuvanti, dipendenti, collaboratori esterni.

Pertanto l'operatore può svolgere attività enoturistica se in possesso di esperienza professionale, titoli di studio o formativi come dettagliato nei paragrafi 10.1 e 10.2 del presente disciplinare.

² Fatte salve le disposizioni previste dall'art. 142, commi 6-7-8 della LR 12/2015, note all'art. 1 del regolamento n. 1 del 15 gennaio 2019 "Disposizioni regolamentari per l'attuazione del titolo VIII della Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo"

10.1. Formazione per lo svolgimento dell'attività formativa e informativa

Per quanto riguarda competenze e formazione per lo svolgimento dell'attività formativa e informativa rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino di cui al paragrafo 6.1, il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Titolo di studio (diploma o laurea) ad indirizzo agrario;
- Titolare di attività agricola nel settore vitivinicolo o di attività agrituristica;
- Attestato di operatore di fattoria didattica;
- Attestato di partecipazione a specifico corso di formazione come di seguito dettagliato o avente contenuti formativi analoghi;
- Esperienza lavorativa di durata almeno triennale presso imprese vitivinicole in qualità di addetto al vigneto o alla cantina con comprovata iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale o altra documentazione idonea (contratti di lavoro, buste paga, ecc.).

Articolazione del percorso formativo specifico

I corsi di formazione, realizzati da organismi accreditati nell'ambito della formazione ai sensi della DGR 1948 del 9 dicembre 2004 "Accreditamento sedi formative. Approvazione regolamento e dispositivo del sistema regione" devono avere una durata di almeno 15 ore con una frequenza minima obbligatoria del 75% e verifica finale, al superamento della quale viene rilasciato un attestato di partecipazione con verifica dell'apprendimento.

I contenuti del percorso formativo dovranno riguardare i seguenti argomenti:

- Settore enoturistico: evoluzione, prospettive, politiche di sostegno alle imprese, modelli aziendali;
- Legislazione nazionale e regionale relativa al settore, multifunzionalità delle imprese agricole, obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività, normativa relativa alla SCIA, salute e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica, normativa regionale in materia di organizzazione turistica e agrituristica;
- Comunicazione, marketing territoriale e turistico, accoglienza degli ospiti, valorizzazione, recupero/conservazione di arredi e attrezzature tradizionali, patrimonio edilizio, emergenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, associazionismo (strade dei vini, consorzi, associazioni, ecc.), redazione di materiale informativo;
- Viticoltura ed enologia con particolare riferimento alle produzioni regionali (DOP, DOC, OCG, IGT, varietà autoctone, tecniche di vinificazione tradizionali, ecc.);
- Percorsi didattici e visite guidate: obiettivi, contenuti, strumenti, modalità.

10.2. Formazione per lo svolgimento di attività di degustazione e commercializzazione

Per quanto riguarda competenze e formazione per lo svolgimento dell'attività degustazione e commercializzazione di cui al paragrafo 6.2, il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Titolo di studio (diploma o laurea) attinente all'enogastronomia
- Titolare di attività agricola nel settore vitivinicolo o di attività agrituristica
- Attestato di operatore di fattoria didattica
- Iscrizione all'Elenco dei tecnici degustatori o all'elenco degli esperti degustatori dei vini della Regione Umbria
- Titolo di "Sommelier" o di "Sommelier professionale" rilasciato da organismo o ente riconosciuto
- Titolo di formazione professionale o di istruzione scolastica attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande

- Attestato di partecipazione a specifico corso di formazione come di seguito dettagliato o avente contenuti formativi analoghi
- Esperienza lavorativa di durata almeno triennale presso imprese di somministrazione di alimenti e bevande in qualità di sommelier con comprovata iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale o altra documentazione idonea (contratti di lavoro, buste paga, ecc.).

Articolazione del percorso formativo specifico

I corsi di formazione, realizzati da organismi accreditati nell'ambito della formazione ai sensi della LR 23 dicembre 2013, n. 30, "Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale" e s.m.i., devono avere una durata di almeno 15 ore con una frequenza minima obbligatoria del 75% e verifica finale, al superamento della quale viene rilasciato un attestato di partecipazione con verifica dell'apprendimento.

I contenuti del percorso formativo dovranno riguardare i seguenti argomenti:

- La vitivinicoltura umbra, vini, vitigni, importanza del settore;
- Enologia;
- Legislazione nazionale e classificazione dei vini (IGT/IGP, DOC-DOCG/DOP);
- Lettura dell'etichetta;
- Degustazione del vino, tecniche, esame visivo e olfattivo
- Conoscenza dei prodotti agro alimentari regionali di qualità certificata, dei prodotti tradizionali, tipici e locali e loro abbinamento con i vini regionali;
- Sicurezza alimentare.

11. Periodo di apertura

Al momento della presentazione della SCIA, l'operatore enoturistico dovrà indicare il periodo di apertura, nel rispetto del minimo indicato dalle linee guida ministeriali che prevedono un'apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana all'interno dei quali possono essere comprese le domeniche, i giorni festivi e prefestivi, utilizzando un modello predisposto con successiva Determinazione Dirigenziale.

L'operatore rende noto al pubblico i giorni e l'orario di apertura mediante un cartello da esporre all'ingresso dell'azienda, oltre ad indicarlo nel sito web aziendale.

Variazioni nel periodo di apertura dovranno essere comunicate al Comune utilizzando l'apposito modello.

Qualora per esigenze aziendali, l'operatore enoturistico si trovi nell'impossibilità di svolgere la propria attività, può sospenderla previa comunicazione al Comune e al pubblico mediante esposizione di apposito cartello.

12. Prenotazioni, sito web, materiale informativo

Nel rispetto delle linee guida in merito ai requisiti minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica (D.M. 12 marzo 2019) l'impresa dovrà essere dotata di:

- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- sito o pagina web aziendale;
- materiale informativo sull'azienda e sui prodotti stampato in almeno tre lingue, comprese l'italiano;
- materiale informativo sulle produzioni vitivinicole e agroalimentari con particolare riferimento a quelle certificate, nonché sulle attrazioni turistiche, artistiche, culturali, paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica.

13. Cartellonistica

Le caratteristiche della cartellonistica prevista dalle linee guida in merito ai requisiti minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica (D.M. 12 marzo 2019) da affiggere all'ingresso dell'azienda, saranno definite con successiva Determinazione Dirigenziale per quanto attiene le dimensioni e la veste grafica.

Qualora il Ministero istituisca un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'attività enoturistica, gli operatori ne potranno usufruire secondo successive specifiche disposizioni.

14. Avvio dell'attività enoturistica

Per poter svolgere l'attività enoturistica, atto indispensabile è la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) conformemente a quanto disposta dalla Legge 205 del 2017, art. 1 comma 505.

La SCIA, resa conformemente all'art. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e s.m.i., unica per tutte le attività svolte e deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive ed Edilizie (SUAPE) del comune competente per territorio, completa di tutti gli allegati come di seguito specificati:

- relazione descrittiva dell'azienda e della cantina
- descrizione dettagliata della struttura e degli spazi, interni ed esterni, destinati all'attività enoturistica
- planimetrie dei locali relative agli spazi di cui sopra evidenziando quelli destinati alla manipolazione, somministrazione e/o conservazione dei prodotti alimentari, corredate dall'indicazione delle attrezzature presenti e/o previste

Il modello per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività verrà predisposto con successiva Determinazione Dirigenziale.

Qualora un'impresa operi su più comuni la SCIA va presentata presso il Comune in cui è svolta l'attività enoturistica, se svolta presso una sola sede aziendale, ovvero presso il Comune dove ricade la sede principale dell'impresa, qualora l'attività enoturistica sia svolta su più sedi.

Al momento della presentazione della SCIA devono essere posseduti tutti i requisiti previsti dalle linee guida di cui al D.M. 12 marzo 2019 in precedenza richiamati e devono essere rispettate tutte le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché quanto previsto dal presente disciplinare.

Copia della SCIA deve essere esposta all'interno dei locali dell'azienda in maniera visibile ai fruitori dell'attività enoturistica.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nella SCIA devono essere segnalate al Comune entro 15 giorni dalla data della loro concretizzazione.

Per i controlli delle SCIA presentate, per l'eventuale richiesta di integrazione e di sospensione si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il Comune che riceve una SCIA per attività enoturistica, ne fa comunicazione al Dipartimento di sanità pubblica della ASL di competenza.

Agli agriturismi e alle fattorie didattiche iscritti agli elenchi di cui alla LR 12/2015 titolo VIII, che svolgono attività di degustazione e attività didattiche, informative/formative inerenti la vitivinicoltura e il vino secondo

le disposizioni di tale legge, per quanto riguarda la SCIA continuano ad applicarsi le disposizioni regionali di cui alla LR 12/2015.

Gli operatori agrituristici e di fattoria didattica già attivi che non svolgono attività di degustazione e attività didattiche, informative/formative inerenti la vitivinicoltura e il vino devono, se intenzionati ad ampliare le loro attività, integrare la SCIA a suo tempo presentata con indicazione dell'attività enoturistica.

Per garantire continuità dell'attività enoturistica, nei casi di decesso del titolare, di subentro di un giovane che usufruisce di agevolazioni per il primo insediamento ed in ogni altra situazione imprevedibile di impedimento del titolare, è possibile la presentazione di una nuova SCIA, previo impegno del subentrante, qualora non sia in possesso del requisito formativo, di frequenza del primo corso di formazione per operatore enoturistico attivato sul territorio regionale, entro 12 mesi. In caso di accertamento negativo dell'impegno preso, il Comune provvederà alla sospensione dell'attività dell'operatore enoturistico dandone comunicazione alla Regionale.

Al fine di istituire e mantenere aggiornato un elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistica, con successivo provvedimento verranno disciplinate le modalità di trasmissione da parte dei Comuni delle attività enoturistiche segnalate con SCIA.

15. Vigilanza, controlli, sanzioni

I controlli sulle SCIA sono svolti dai Comuni competenti che applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 o le disposizioni comunali laddove esistenti.

I Comuni svolgono altresì l'attività di vigilanza affinché nessuno svolga l'attività di enoturismo senza rispettare le disposizioni nazionali e regionali. Le attività di verifica devono risultare da apposito verbale e dovranno riscontrare che l'operatore enoturistico sia in possesso dei requisiti e degli standard previsti dalle linee guida e dal presente disciplinare.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività enoturistica, fatto salvo che, se possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività impropriamente svolta entro un termine fissato dall'amministrazione comunale e comunque non inferiore a trenta giorni.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.

Qualora durante le verifiche svolte dal Comune competente fosse accertata la mancanza dei requisiti dichiarati nella SCIA, o una conduzione dell'attività che non rispetti le norme previste in particolare in materia di igiene della struttura e degli alimenti, o violazione in materia edilizia, o altre normative vigenti applicabili, oltre alle sanzioni previste dalla normativa di settore, potrà essere adottato un provvedimento di sospensione dell'attività e, nel caso di recidiva, potrà essere disposto il divieto di proseguimento dell'esercizio dell'attività.